

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis Governo).	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (C. 5535 Governo) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione</i>)	132
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriori emendamenti dei relatori e relativi subemendamenti</i>)	178
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	212
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	216
ERRATA CORRIGE	177

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il Vice Ministro del lavoro e delle politiche sociali Michel Martone, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). (C. 5534-bis Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015. (C. 5535 Governo).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ul-

timo, nella seduta di martedì 13 novembre.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che l'emendamento Fiorio 8.215 è stato sottoscritto dall'onorevole Lovelli e che l'emendamento 8.326 Ghizzoni è stato sottoscritto all'onorevole Froner. Avverte che i relatori per il disegno di legge di stabilità hanno presentato nella giornata di ieri gli emendamenti 3.350, 4.100 e 8.550 (*vedi allegato 1*) per i quali i termini per la presentazione di eventuali subemendamenti sono fissati alle ore 10 di oggi, nonché l'emendamento 7.300 in materia fiscale, per il quale i termini per la presentazione di subemendamenti sono fissati alle ore 17 di oggi. Avverte altresì che il relatore per il disegno di legge di bilancio ha presentato gli emendamenti Tab 2.1, Tab. 8.8, Tab. 10.2 e Tab. 10.3 ai quali non sono stati presentati subemendamenti. Comunica che, secondo le intese intercorse, la Commissione procederà nella mattinata all'esame del disegno di legge di bilancio per riprendere nel pomeriggio l'esame del disegno di legge di stabilità con la discussione degli emendamenti 3.350, 4.100 e

ALLEGATO 2

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e
bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (C. 5535 Governo).**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 6.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

6. 1. Tempestini, Pianetta.

ART. 10.

Al comma 3, sostituire le parole: 250 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma sono sostituite dalle seguenti: 210 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma.

Conseguentemente al medesimo articolo, al comma 4 sostituire le parole: , è fissato in 156 unità sono sostituite dalle seguenti: è fissato in 136 unità.

10. 1. Il Governo.

ART. 11.

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a):

1) al numero 2), sostituire le parole: n. 25 con le seguenti: n. 27;

2) al numero 3), sostituire le parole: n. 45 con le seguenti: n. 18;

3) sopprimere il punto 4).

b) alla lettera b):

1) al numero 2), sostituire le parole: n. 103 con le seguenti: n. 85;

2) al numero 3), sostituire le parole: n. 57 con le seguenti: n. 39;

11. 1. Il Governo.

TAB. 2.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.1 - Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità, apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: - 4.200.000;
CS: - 4.200.000.

2014:

CP: - 4.200.000;
CS: - 4.200.000.

2015:

CP: - 4.200.000;
CS: - 4.200.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione: 1 - Giustizia, programma: 1.1 Amministrazione penitenziaria, apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: + 4.200.000;
CS: + 4.200.000.

2014:

CS: + 4.200.000;
CS: + 4.200.000.

2015:

CS: + 4.200.000;
CS: + 4.200.000.

Tab. 2. 3. Il Governo.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: 1 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: 1.7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione: 21 – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma: 21.3 – Presidenza del Consiglio, apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

Tab. 2. 1. Il Relatore.

TAB. 3.

Allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione: 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, programma: 1.1 – Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: – 1.295.970;
CS: – 1.295.970.

2014:

CP: – 1.325.457;
CS: – 1.325.457.

2015:

CP: – 1.704.518;
CS: – 1.704.518.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, medesima missione, programma: 1.2. – Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo, apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: + 1.295.970;
CS: + 1.295.970.

2014:

CP: + 1.325.457;
CS: + 1.325.457.

2015:

CP: + 1.704.518;
CS: + 1.704.518.

Tab. 3. 1. Baccini.

TAB. 8.

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma: 5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione: 6 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche:

a) al programma: 6.1 Indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: – 300.000;
CS: – 300.000.

b) al programma: 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: – 1.700.000;
CS: – 1.700.000.

Tab. 8.8 (Nuova formulazione) Il Relatore.

TAB. 10.

Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: 2 – Diritto alla mobilità, programma: 2.6 – Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, apportare le seguenti variazioni:

2013

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

2014:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione: 6 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: 6.2 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.

2014:

CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.

Tab. 10.3. Il Relatore.

Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: 2 – Diritto alla mobilità, programma: 2.7 - Sviluppo e sicurezza della mobilità locale apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

2014:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

2015:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, medesima missione, programma: 2.4 - Autotrasporto ed intermodalità, apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

2014:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

2015:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

Tab. 10.2. Il Relatore.

TAB. 13.

Allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, missione: 1. – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma: 1.12 – Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio *apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: + 1.734.120;
CS: + 1.734.120.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, medesima missione, programma: 1.13 – Valorizzazione del patrimonio culturale, apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: – 1.734.120;
CS: – 1.734.120.

Tab. 13. 1. Marsilio.

TAB. 14.

Allo stato di previsione del Ministero della salute missione: 1 – Tutela della salute, programma: 1.1 – Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana

e coordinamento in ambito internazionale, *apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: + 904.462;
CS: + 904.462.

2014:

CP: + 904.462;
CS: + 904.462.

2015:

CP: + 904.462;
CS: + 904.462.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, medesima missione, programma: 1.2 – Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti, apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: – 904.462;
CS: – 904.462.

2014:

CP: – 904.462;
CS: – 904.462.

2015:

CP: – 904.462;
CS: – 904.462.

Tab. 14. 6. Naro, Bosi, Delfino.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis Governo).**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 3.

Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:

76-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, al fine di incrementare l'efficienza nell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, procedono alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni, con particolare riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

76-ter. Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, le risorse disponibili individuate sulla base delle attività di cui al comma *76-bis* sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato sulla base delle procedure concorsuali già espletate. Per le finalità di cui al comma *76-bis*, le stesse amministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di personale sulla base delle procedure con-

corsuali già espletate nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 10 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2013.

76-quater. Le assunzioni di cui al comma *76-ter* sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del *turn over* di cui all'articolo 66, comma *9-bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, che possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, nonché del Ministro responsabile della amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

76-sexies. Ai fini dell'attuazione dei commi *76-bis*, *76-ter* e *76-quater*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: 900 milioni di euro fino alla fine del periodo, con le seguenti: 897,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 891 milioni di euro per l'anno 2015 e di 941 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

3.350. *(Nuova formulazione)* I Relatori.

ART. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire la tutela privilegiata degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie regolamentate dall'accordo quadro approvato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ferme restando le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) si procede alla riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con esclusione delle professionalità sanitarie. Per il restante personale non dirigenziale, previa proposta dell'INAIL, può essere operata una riduzione anche inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione i risparmi conseguiti attraverso la contrazione, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. A decorrere dall'anno 2013, le somme derivanti da tali risparmi sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

4. 100. I Relatori.

ART. 6.

Sopprimere il comma 3.

6. 75. I Relatori.

ART. 7.

All'emendamento 7.300, alla parte consequenziale, lettera e), capoverso comma 4, sostituire le parole da: sono apportate le seguenti modificazioni *fino alla fine del comma 4 con le seguenti:* le parole: « 800

euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap » sono sostituite dalle seguenti: « 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ».

*** 0. 7. 300. 25.** (Nuova formulazione) Sereni, De Micheli.

All'emendamento 7.300, alla parte consequenziale, lettera e), capoverso comma 4, sostituire le parole da: sono apportate le seguenti modificazioni *fino alla fine del comma 4 con le seguenti:* le parole: « 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap » sono sostituite dalle seguenti: « 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ».

*** 0. 7. 300. 57.** (Nuova formulazione) Laura Molteni.

All'emendamento 7.300, alla parte consequenziale, lettera e), capoverso comma 4, sostituire le parole da: sono apportate le seguenti modificazioni *fino alla fine del comma 4 con le seguenti:* le parole: « 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati. La detrazione è aumentata a 900

euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap».

*** 0. 7. 300. 77.** (Nuova formulazione) Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Delfino.

All'emendamento 7.300, alla parte consequenziale, alla lettera e), capoverso comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro tale data, il Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rapporti finanziari con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in modo che sia garantita l'invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente alle stesse regioni e province autonome.

0. 7. 300. 78. Sereni, Causi.

All'emendamento 7.300, alla parte consequenziale, lettera g), comma 16, sopprimere le seguenti parole: sono finalizzate ad assicurare la conformità dell'ordinamento interno a quello dell'Unione europea e.

0. 7. 300. 60. Lenzi, Fluvi.

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera n), capoverso, comma 31-bis, dopo le parole: decreto del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema.

0. 7. 300. 69. Duilio.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del predetto fondo è di 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 850 milioni di euro per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per l'anno 2015 e di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, all'articolo 12:

j) sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: «1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2013, l'aliquota IVA del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento.»;

k) sopprimere il comma 2;

l) al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole da: ed il Governo *fino alla fine del comma, con le seguenti:* il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma a politiche per l'incremento della produttività;

m) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Le misure di cui al comma 3, si applicano con le medesime modalità anche per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro. Il relativo onere non può essere superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014 e 200 milioni di euro per l'anno 2015 e, a tal fine, il termine per l'emanazione del decreto di cui al comma 3, terzo periodo, è fissato al 15 gennaio 2014;

n) sostituire i commi da 4 a 6 con i seguenti:

4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, nell'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 800 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 980 euro »;

b) al secondo periodo, le parole: « 900 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.080 euro ».

5. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: « 4.600 euro » e « 10.600 euro » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 7.500 euro » e « 13.500 euro »;

b) al comma 1, lettera a), numero 3), le parole: « 9.200 euro » e « 15.200 euro » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 15.000 euro » e « 21.000 euro »;

c) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

« 4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;

c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;

d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;

d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, euro 1.875, euro 1.250 ed euro 625. ».

6. Le disposizioni del comma 5 si applicano a decorrere dal periodo d'im-

posta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. »;

o) *sopprimere i commi da 7 a 11;*

p) *sostituire il comma 16 con il seguente:* 16. Le disposizioni dei commi 14 e 15 sono finalizzate ad assicurare la conformità dell'ordinamento interno a quello dell'Unione europea, e si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.;

q) *sostituire il comma 17 con il seguente:* 17. L'agevolazione di cui all'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non opera qualora gli emolumenti ivi indicati sono percepiti, a titolo di reversibilità, da soggetti titolari di reddito complessivo superiore a euro 15.000;

r) *al comma 29, primo periodo, sostituire le parole:* 2012, 2013 e 2014 *con le seguenti:* 2013, 2014 e 2015; *al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2013, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma;

l) *al comma 30:*

1) *al primo periodo, dopo le parole:* dal periodo d'imposta *aggiungere le seguenti:* successivo a quello;

2) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.;

m) *al comma 31, sostituire le parole:* sono dettate *con le seguenti:* possono essere adottate;

n) *dopo il comma 31, aggiungere il seguente:*

31-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo, finalizzato ad escludere dall'ambito di ap-

plicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La dotazione annua del predetto fondo è di 248 milioni di euro nel 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015.

o) al comma 33:

1) *sostituire le parole:* A decorrere dal 1° gennaio 2013 *con le seguenti:* A decorrere dal 1° gennaio 2014;

2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Limitatamente all'anno 2013 i medesimi consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 10 per cento.;

p) dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:

33-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, le parole: »dal 2011« sono sostituite dalle seguenti: »dal 2012« ;

b) al comma 15-bis:

1) le parole da: »Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati,« sono soppresse;

2) il secondo e il sesto periodo sono soppresi;

c) dopo il comma 15-bis, è aggiunto il seguente: »15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13 non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917« ;

d) al comma 17, dopo le parole: »persone fisiche« sono aggiunte le seguenti: », ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo« ;

e) al comma 18, le parole: »dal 2011« sono sostituite dalle seguenti »dal 2012« ;

f) al comma 20, primo periodo, le parole: « il 2011 e » e, al secondo periodo, le parole: »detenuti in Paesi dell'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni« sono soppresse;

g) al comma 22, dopo le parole: « persone fisiche » sono aggiunte le seguenti: « , ivi comprese le modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo » ;

h) al comma 23, le parole: « , disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento » sono soppresse.

33-ter. I versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero effettuati per l'anno 2011 in conformità al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012, ai sensi, rispettivamente, dei commi 17 e 22 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

33-*quater*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, n. 4), il primo periodo è sostituito dal seguente: « le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuate la custodia e amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli »;

b) all'articolo 36, terzo comma, dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: « Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma ».

33-*quinquies*. Le disposizioni del comma 33-*quater* si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

7. 300. I Relatori.

Sostituire i commi 35 e 36 con i seguenti:

35. L'autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

36. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dall'autorità soppressa, ai sensi del comma 35, alla Capitaneria di porto di Messina, che assume la denominazione di « Capitaneria di porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto » sono attribuiti le funzioni ed i compiti già

affidati all'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2008, n. 128, le competenze in materia di controllo dell'area VTS dello Stretto di Messina, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 2008, e di ricerca e soccorso alla vita umana in mare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.

7. 90 (Nuova formulazione). Garofalo, Germanà.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

40. Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono ridotte complessivamente nella misura di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Relazioni finanziarie con le autonomie locali programma: Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 38 del 2001, articolo 16, comma 2., apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: + 2.700;
CS: + 2.700.

2014:

CP: + 2.700;
CS: + 2.700.

2015:

CP: + 2.700;
CS: + 2.700.

7.400. I Relatori.